

**REGOLAMENTO (CE) N. 258/96 DELLA COMMISSIONE****del 12 febbraio 1996****recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo<sup>(1)</sup>; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95<sup>(4)</sup>, ha istituito le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, ha fissato l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento; che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire i bilanci di previsione per l'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in foraggi essiccati provenienti dal resto della Comunità per il 1996; che è necessario che la presente misura entri in vigore immediatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, i quantitativi dei bilanci previsionali di approvvigionamento in foraggi essiccati che beneficiano dell'aiuto comunitario per l'anno civile 1996 sono riportati negli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

La validità dei « certificati d'aiuto » di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2958/93 scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

*ALLEGATO I***Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo A**

*(in t)*

| Designazione delle merci  | Codice NC                              | Quantità<br>1996 |
|---|--|------------------|
| Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale,<br>mediante il calore e altrimenti essiccati | 1214 10 00<br>1214 90 91<br>1214 90 99 | 1 000            |

*ALLEGATO II***Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo B**

*(in t)*

| Designazione delle merci  | Codice NC                              | Quantità<br>1996 |
|---|--|------------------|
| Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale,<br>mediante il calore e altrimenti essiccati | 1214 10 00<br>1214 90 91<br>1214 90 99 | 2 000            |